

CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI LATIANO
E L'ESERCIZIO COMMERCIALE / FARMACIA / PARAFARMACIA

.....
PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL VOUCHER
SOCIALE IN FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIO
ECONOMICA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19

Il Comune di Latiano con sede legale in via C. Battisti n. 4, P. IVA _____, nella
persona della Dott.ssa
..... che interviene nel presente atto in qualità di
Responsabile Settore Servizi Sociali,;

E

l'esercizio commerciale / Farmacia /Parafarmacia.....con sede in
Latiano, Vian°..... P. IVA....., nella
persona dinato a.....il
..... che interviene al presente atto
in qualità di
.....;
in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2020 e successiva
determinazione dirigenziale n. 175/2020.

PREMESSO CHE

- La legge n. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali”, all'art. 1 prevede che:
 1. “la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del d. lgs.31 marzo 1998, n.112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione [...]”;
 2. “.....Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto della solidarietà organizzata”.
- il d.lgs. n.112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, all'art. 128 prevede che: “per **servizi sociali** si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

VISTA la ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si dispone la erogazione di buoni pasto o l'acquisto di generi alimentari da parte dei Comuni destinati a soggetti o nuclei familiari in stato di bisogno derivante dalla emergenza covid 19 e contestualmente attribuisce ai Comuni le rispettive risorse economiche per farvi fronte;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei voucher sociali per la fornitura di generi di prima necessità, farmaci e prodotti per la prima infanzia alle famiglie in difficoltà socio economica- emergenza covid 19.

ART. 2 –MODALITA' DI UTILIZZO E CONDIZIONI

Il Voucher Sociale è rilasciato dal Comune di Latiano Settore Servizi Sociali ed è spendibile presso l'esercizio commerciale gestito dal sottoscrittore della presente alle condizioni previste dalla convenzione.

ART. 3 – BENI ACQUISTABILI CON IL VOUCHER SOCIALE

Con il Voucher Sociale possono essere acquistati solo prodotti alimentari, prodotti per la prima infanzia e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

I Voucher Sociali non possono essere utilizzati per l'acquisto di bevande alcoliche, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari e ricariche, oggettistica e prodotti cosmetici.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati siano tra quelli ammessi.

ART. 4 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il Voucher Sociale è rimborsato all'esercizio commerciale, per il valore nominale dello stesso secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa vigente, previa presentazione di regolare fattura con allegati i buoni spesa per cui è richiesto il rimborso e previa verifica effettiva e regolare esecuzione del servizio, da parte del responsabile del servizio competente.

I Voucher Sociali sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino alla conclusione dell'emergenza covid- 19 e comunque sino ad esaurimento delle risorse destinate . La stessa può essere prorogata alle medesime condizioni e per la medesima durata, previo scambio formale di manifestazione di volontà tra le parti.

ART. 6 - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, pertanto si impegna a non divulgare notizie in merito ai titolari dei Voucher Sociali.

All'uopo assume la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.

L'operatore economico si impegna ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i. . A tal fine lo stesso si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche. La violazione di tale obbligo costituirà causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, unitamente all'applicazione delle relative sanzioni. L'operatore economico si impegna, altresì, a comunicare

al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative la presente convenzione. Entro lo stesso termine, il medesimo soggetto deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI LATIANO

Il Comune di Latiano si impegna a liquidare la fatture emesse dagli operatori economici entro trenta giorni dalla ricezione della fatturazione elettronica, previa verifica della regolarità del DURC (Documento Unico regolarità contributiva).

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, tramite il Servizio Sociale e nell'ambito del percorso di presa in carico dell'utente beneficiario dei Voucher Sociali, potrà effettuare controlli sul corretto utilizzo dei Voucher Sociali nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti nonostante vietati, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del Voucher Sociale.

ART. 9 – SPESE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione nel caso sorga contestazione, dalla parte che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia.

La parte che intende far valere la propria contestazione deve darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, la parte ha la facoltà di risolvere il contratto fatto, salvo, comunque, il risarcimento del danno.

In caso di tentativo infruttuoso di composizione bonaria della controversia, è previsto il ricorso agli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, Confermato, sottoscritto.

Latiano,

Per il Comune di Latiano
Il Responsabile del Settore

Per l'esercizio commerciale
Il Legale rappresentante
